CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002091 - Interno - 20/04/2022 - 07:50

Campania/2022/FGR

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Marco Catalano	Presidente f.f.
Emanuele Scatola	Referendario (relatore)
Tommaso Martino	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul *"funzionamento dei gruppi consiliari"*;

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000022 - 20/04/2022 - 07:50

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0006650/e del 20/04/2022 08.52 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
20/04/2022 08.52-2022006650

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Visti i Decreti Presidenziali n. 28/2021 e n. 34/2021, con i quali il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Vista l'istanza del 13 aprile 2022, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 20/2022, con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 19 aprile 2022;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori, dott. Emanuele Scatola e dott. Tommaso Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. *L'autonomia contabile del Consiglio regionale.*

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, *"le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".*

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, della Statuto (adottato con legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs.

23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *"contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9".* Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione.

Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *"l'Ufficio di presidenza* [del Consiglio regionale], *sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio".*

In questo quadro si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del

comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *"pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione".*

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.

È in questo quadro che si inseriscono le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2021, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, con apposita pronuncia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti, in sede di tale controllo, esercita un sindacato imparziale su

un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 *cons. in diritto*).

Il giudizio della Sezione di controllo è un giudizio "dicotomico" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), che porta ad esiti che sono determinati direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Come è stato evidenziato "*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo *de quo* "*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016).

Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "*non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del

suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza ["*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*", mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (art. 1, DPCM)]; 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b)*, *c)*, *d)*, D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Statuto, "*il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo*".

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per

l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei Gruppi Consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata *"Funzionamento dei gruppi consiliari"*).

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012"* (che detta disposizioni per la *"riduzione dei costi della politica nelle regioni"*) - l'art. 3 della legge in esame prevede che, *"a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente".*

4.1. La ripartizione delle risorse inerenti alla XI legislatura, anno 2021.

Muovendo dai criteri divisati dalla suddetta normativa regionale, con riferimento alla XI legislatura, anno 2021, le risorse per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale campano sono state ripartite, tra i Gruppi stessi, secondo quanto indicato nella sottostante tabella riassuntiva.

CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	
GRUPPO CONSILIARE	**ANNO 2021 - XI LEGISLATURA**
PARTITO DEMOCRATICO	95.114,52 €
DE LUCA PRESIDENTE	63.409,68 €
FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE	31.704,84 €
MOVIMENTO 5 STELLE	73.977,96 €
CAMPANIA LIBERA - NOI CAMPANI- PSI	51.279,84 €
ITALIA VIVA	42.273,12 €
LEGA CAMPANIA	31.704,84 €
PIU' EUROPA - LIBERALDEMOCRATICI M. - EUROPA VERDE	42.273,12 €
FRATELLI D'ITALIA	42.273,12 €
GRUPPO MISTO	63.409,68 €
TOTALE SPESA	537.420,72 €

5. Rendiconto del Gruppo "De Luca Presidente".

Con nota prot. n. 2983 del 23/02/2022, trasmessa in pari data a mezzo PEC a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1108, il Presidente del Consiglio

regionale campano ha inviato il rendiconto, anno 2021 - XI legislatura, del Gruppo consiliare **"De Luca Presidente"**.

Con nota prot. n. 3326 del 1° marzo 2022, trasmessa in pari data a mezzo PEC a questa Sezione e acquisita al prot. SC CAM n. 1199 del 2/03/2022, il Presidente del Consiglio regionale ha inviato documentazione integrativa inerente al rendiconto del Gruppo *de quo*.

Dal rendiconto emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento pari ad euro **75.993,84**;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro **7.262,42**, di cui euro **7.000,00** per spese di consulenza, studi ed incarichi ed euro 262,42 per altre spese (spese bancarie).

5.1. Deliberazione n. 17/2022/FRG. Comunicazione di regolarizzazione.

A seguito della trasmissione del rendiconto del Gruppo *de quo*, questa Sezione ha ravvisato l'esigenza di procedere ad effettuare una comunicazione *ex* art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, ai fini della regolarizzazione della documentazione trasmessa a corredo del rendiconto.

Segnatamente, in ordine alla consulenza affidata alla Società Arcadia S.r.l., al fine di supportare il Gruppo nei rapporti con i *media* e nella definizione di adeguate strategie di comunicazione, è emersa l'assenza del visto del Presidente del Gruppo sui *report* delle attività effettuate.

Sempre con riferimento alla suddetta consulenza, sotto diverso profilo, questa Sezione, con la suddetta deliberazione, ha manifestato l'esigenza di verificare la correttezza delle spese sostenute alla stregua del criterio della puntuale riconducibilità alle finalità istituzionali del Gruppo *de quo*.

Segnatamente, si è ritenuto di acquisire documentazione idonea ad appurare se la consulenza *de qua* fosse avvenuta in violazione del divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale [divieto che si ricava dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lett. b) e c), e comma 4 lett. d), del DPCM del 21 dicembre 2012].

Pertanto, con deliberazione n. 17/2022/FRG, questa Sezione regionale di controllo ha disposto la comunicazione al Gruppo "De Luca Presidente", ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, delle irregolarità, delle carenze documentali e delle richieste di chiarimenti sopra esposte, assegnando il termine di giorni trenta per fornire riscontro a tali incombenti istruttori.

5.2. Riscontro alla deliberazione n. 17/2022/FRG.

Con nota prot. 6074/i dell'11/04/2022, acquisita in pari data al prot. SC CAM n. 1988, il Presidente del Consiglio regionale campano ha trasmesso a questa Sezione la relazione e i documenti con i quali il Gruppo "De Luca Presidente" ha

fornito riscontro agli incombenti istruttori disposti con la suddetta deliberazione.
Con riferimento all'assenza del visto del Presidente del Gruppo *de quo* sui *report* delle attività effettuate dalla Società Arcadia S.r.l., il Presidente stesso ha dichiarato di avere integrato la lacuna rilevata dalla Sezione con l'apposizione del visto su ciascun *report* prodotto dalla predetta Società e ha allegato i *report* perfezionati e copia del proprio documento di riconoscimento (passaporto).
Il Collegio prende atto, pertanto, che il profilo in esame è stato emendato dal Presidente del Gruppo consiliare e ritiene, dunque, sanata tale irregolarità.
Per quel che concerne il profilo della "commistione", giova rammentare che le linee giuda sanciscono il divieto di utilizzazione, anche parziale, dei contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o movimenti medesimi (art. 1, comma 3, lett. b).
Al riguardo, merita sottolineatura la circostanza che, tra le possibili utilizzazioni del contributo per le spese di funzionamento, figura la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare o dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo (art. 1, comma 4, lett. d). La promozione istituzionale, pertanto, è ammissibile con esclusivo riferimento all'attività del gruppo o dei singoli consiglieri che ne fanno parte.
Appare superfluo sottolineare come le iniziative del singolo consigliere in tanto sono sussumibili nell'ambito della prescrizione *de qua* in quanto siano svolte nella sua qualità di esponente del gruppo e nell'interesse esclusivo del gruppo stesso. A tale soggetto, pertanto, le suddette attività devono essere univocamente riconducibili.
Ciò premesso in termini generali, il Presidente ha fornito, preliminarmente, una serie di informazioni attinenti al Gruppo Consiliare "De Luca Presidente", con le seguenti precisazioni:

- il Gruppo *de quo* non è iscritto al Registro nazionale dei Partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- non è un gruppo sociale con articolazioni territoriali, non ha militanti attivi iscritti da cui attingere risorse economiche sotto forma di quote di tesseramento;
- non riceve il finanziamento da privati, ovvero erogazioni liberali da individui o associazioni private;
- non ha espressione a livello nazionale nei Gruppi parlamentari di Camera e Senato;
- non intrattiene rapporti di collaborazione a titolo oneroso, né eroga

contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i Consiglieri regionali di altre Regioni e con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;

- non si è avvalso del servizio di comunicazione acquistato nel periodo antecedente alla data delle elezioni, nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*.

Inoltre, il Presidente ha evidenziato che il Gruppo è presente, con i suoi Consiglieri in seno a tutte le Commissioni consiliari costituite e sostiene l'attuale composizione consiliare di maggioranza; al riguardo, ha precisato che le iniziative assunte ed i risultati conseguiti nell'attività istituzionale del Gruppo in seno alla maggioranza sono valorizzate anche usufruendo del servizio di comunicazione affidato alla Società Arcadia s.r.l.

Da tali circostanze si dovrebbe inferire, nell'economia del ragionamento che affiora dalla relazione di riscontro, da un lato, che la presenza dei componenti del Gruppo in tutte le Commissioni consiliari fa sì che l'attività di comunicazione istituzionale investa diverse materie; dall'altro lato, che l'attività del Gruppo sia inevitabilmente collegata a quella svolta in seno al Consiglio regionale ed alle sue articolazioni interne, essendo questa la dimensione nella quale i consiglieri ad esso appartenenti si muovono in modo pressoché esclusivo.

L'argomento ha una indubbia rilevanza al fine escludere che le risorse del Gruppo siano destinate a finalità diverse da quelle istituzionali, non sussistendo un partito o altri organismi simili le cui attività possano essere veicolate con le risorse del Gruppo stesso, sviando la finalità istituzionale alla quale esse sono destinate. Tuttavia, tale argomento, pur rilevante, non appare di per sé decisivo al fine di assicurare l'osservanza del divieto di commistione.

Ciò che, invece, persuade in ordine all'osservanza del suddetto divieto consiste nei documenti forniti in sede di riscontro alle richieste istruttorie, che comprovano come l'attività comunicativa della Società affidataria possa ascriversi a fattispecie collegate all'attività istituzionale, in particolare a quella svolta in seno alle Commissioni consiliari.

Al fine di fornire prova dell'attinenza dell'attività divulgativa e comunicativa svolta dalla Società affidataria all'attività istituzionale del Gruppo, in particolare a quella espletata nelle Commissioni consiliari, alla relazione di riscontro del Presidente sono stati allegati, infatti, estratti dei *post Facebook* da cui emerge con nitore la natura dei temi trattati.

Anche in considerazione dell'attività espletata in seno alle Commissioni consiliari, il Collegio ritiene che gli elementi documentali forniti siano idonei ad assicurare che, nel caso di specie, non sia stato reciso il legame che deve

sussistere tra risorse di cui il Gruppo ha beneficiato e l'attività istituzionale.
Non può ritenersi, dunque, varcata la soglia che pone l'attività divulgativa della Società affidataria della consulenza *de qua* in un'area non univocamente riconducile a quella istituzionale.

6. Conclusioni.

Alla luce delle integrazioni documentali prodotte e dei chiarimenti forniti in sede di riscontro alla deliberazione di "comunicazione" n. 17/2022/FRG, il Collegio ritiene che il rendiconto sia redatto in modo corretto e conforme alla normativa vigente (linee guida adottate con il suddetto DPCM e, quindi, all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n.174/2012) e che, pertanto, non sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2021 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "De Luca Presidente".

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- accerta la regolarità del rendiconto 2021- XI Legislatura del *"Gruppo De Luca Presidente"*;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2022.

I Magistrati relatori
Emanuele Scatola
Tommaso Martino

Il Presidente f.f.
Marco Catalano

Depositata in Segreteria il 20 APR. 2022

Il Direttore della Segreteria
(dott. Giuseppe Imposimato)